



CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L'ANALISI
DELL'ECONOMIA AGRARIA

Linee Guida per l'accoglienza di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica per un periodo superiore a tre mesi

(Art. 27 ter del D.Lgs. n. 286/1998)

Approvato con Decreto n. 556/D.G. del 22.06.2015



INDICE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Articolo 27 ter del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
- Direttiva 2005/71 del 12 ottobre 2005 del Consiglio dell'Unione Europea
- Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 17
- Decreto Ministeriale dell'11 aprile 2008
- Circolare prot. n. 3163 del 25 giugno 2009 "Istanze di nulla osta per ricerca scientifica ai sensi dell'articolo 27 ter D. Lgs. n. 286/98"
- Circolare prot. n. 35/0001817 del 17.03.2014 "ingresso e soggiorno per ricerca scientifica" ai sensi dell'art. 27 ter, comma 3 bis - Legge 9 del 2014

PROCEDURA PER L'ACCOGLIENZA DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI AI FINI DI RICERCA SCIENTIFICA PER UN PERIODO SUPERIORE A TRE MESI

- a) Accreditamento enti pubblici presso il MIUR
- b) Convenzione di accoglienza e responsabilità dell'Ente ospitante
- c) Copertura sanitaria per i ricercatori non comunitari
- d) Richiesta nulla osta per ricerca scientifica allo Sportello Unico per l'Immigrazione
- e) Richiesta visto di ingresso
- f) Richiesta del permesso di soggiorno
- g) Rinnovo permesso di soggiorno
- h) Contratto di lavoro
- i) Unità familiare del ricercatore

CASI PARTICOLARI

- Ricercatore presente in Italia ad altro titolo
- Ricercatore ammesso in altro Stato dell'Unione Europea
- Regioni a statuto speciale

- Allegato 1 – Normativa di riferimento
Allegato 2 – Convenzione di accoglienza (Italiano)
Allegato 3 – Convenzione di accoglienza (Inglese)
Allegato 4 – Fac simile domanda di accoglienza
Allegato 5 – Modulo FR
Allegato 6 – Modulo S
Allegato 7 – Modulo T



NORMATIVA DI RIFERIMENTO¹

Art. 27ter del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

L'art. 27 ter del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 disciplina l'ingresso e soggiorno per ricerca scientifica **per periodi superiori a tre mesi**. Tale articolo è stato introdotto dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 17 e modificato, da ultimo, dalla Legge n. 9 del 2014.

Direttiva 2005/71 del 12 ottobre 2005 del Consiglio dell'Unione Europea

La Direttiva 2005/71 del 12 ottobre 2005 del Consiglio dell'Unione Europea ha definito le condizioni per l'ammissione dei ricercatori dei Paesi terzi² negli Stati Membri dell'Unione, per una durata superiore a tre mesi, al fine di svolgere un progetto di ricerca e/o partecipare ad un programma di ricerca nell'ambito di una "Convenzione di accoglienza" con un Ente³ di ricerca europeo. L'obiettivo principale è quello di facilitare, soprattutto in termini di tempistiche, l'iter burocratico relativo al rilascio del visto d'ingresso per ricercatori di paesi terzi.

Tale procedura consente infatti di abbreviare i tempi di rilascio del nulla osta, del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per ricerca scientifica ai ricercatori cittadini di paesi terzi.

Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 17

La Direttiva 2005/71 è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 17 (G.U. 6 febbraio 2008, Serie Generale n. 31), il quale prevede che l'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote ...“omissis”... (sia) consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il Decreto stabilisce che l'Ente di ricerca/ospitante è tenuto a stipulare una Convenzione di accoglienza con il ricercatore. In essa sono stabiliti il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro nonché gli impegni economici assunti dall'Ente ospitante e l'impegno da parte del ricercatore a realizzare il progetto di ricerca.

Decreto Ministeriale dell'11 aprile 2008

Gli Enti di ricerca/ospitanti, per poter attivare la suddetta Convenzione, devono essere autorizzati dallo Stato Membro, il quale pubblica e aggiorna periodicamente un elenco degli istituti che hanno ottenuto l'autorizzazione (in Italia presso il MiUR). In attuazione del D.Lgs. 17/2008 il MiUR, con Decreto Ministeriale dell'11 aprile 2008, ha istituito l'elenco

¹ Allegato 1

² In base alla Direttiva 2005/71/CE, per “cittadino di un paese terzo” si intende chiunque non sia cittadino dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato (“È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro”).

³ Nel presente documento la denominazione “Ente di ricerca” e/o “Ente Ospitante” è utilizzata per comprendere tutte quelle organizzazioni, siano esse pubbliche o private, riconosciute come organismi che conducono ricerca, includendo quindi università (pubbliche e/o private), centri/enti/istituti di ricerca (pubblici o privati) e il settore industriale (incluse PMI).



degli Istituti pubblici e privati di ricerca, al quale è necessario iscriversi per poter accogliere cittadini di paesi terzi per la realizzazione di progetti di ricerca. L'iscrizione all'Elenco avviene con procedura telematica e ha validità per cinque anni.

Circolare prot. n. 3163 del 25 giugno 2009 "Istanze di nulla osta per ricerca scientifica ai sensi dell'articolo 27 ter D. Lgs. n. 286/98"

Con la circolare prot. n. 3163 del 25 giugno 2009 "Istanze di nulla osta per ricerca scientifica ai sensi dell'articolo 27 ter D. Lgs. n. 286/98" il Ministero dell'Interno ha attivato dal 1 luglio 2009 la procedura informatizzata per la presentazione delle domande relative all'ingresso di ricercatori da paesi terzi per ricerca scientifica.

Circolare prot. n. 35/0001817 del 17.03.2014 "ingresso e soggiorno per ricerca scientifica" ai sensi dell'art. 27 ter, comma 3 bis - Legge 9 del 2014

Con la circolare interministeriale prot. n. 35/0001817 del 17.03.2014 viene modificato lo schema della Convenzione di accoglienza e i modelli di domanda (S-T) per tener conto del disposto della Legge n. 9 del 2014 che ha previsto delle agevolazioni per i ricercatori sia con riferimento alla disciplina dell'ingresso nel territorio italiano che a quella del ricongiungimento dei propri familiari.



PROCEDURA PER L'ACCOGLIENZA DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI AI FINI DI RICERCA SCIENTIFICA PER UN PERIODO SUPERIORE A TRE MESI

La procedura per l'accoglienza di cittadini extracomunitari ai fini di ricerca scientifica per un periodo superiore a tre mesi presuppone l'accreditamento dell'Ente ospitante presso il MIUR. La procedura di accoglienza si avvia con la sottoscrizione di una Convenzione di accoglienza, a cui fa seguito il rilascio del nulla osta, del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per ricerca scientifica ai ricercatori cittadini di paesi terzi. I tempi per l'espletamento dell'intera procedura possono essere quantificati in tre o quattro mesi, a seconda del paese di provenienza del ricercatore. In questo computo viene anche considerato il tempo necessario al ricercatore per la presentazione della dichiarazione di valore.

a) Accreditamento enti pubblici presso il MIUR

Il Decreto Ministeriale dell'11 aprile 2008 istituisce presso il Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR) l'elenco degli Enti pubblici e privati di ricerca che, previa selezione, accolgono, per un periodo superiore a tre mesi, cittadini di Paesi terzi (ricercatori), ai fini della realizzazione di progetti di ricerca.

Al fine di essere iscritti nell'elenco, gli Enti di ricerca devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgere attività di ricerca¹;

b) mettere a disposizione per ogni ricercatore:

- una somma mensile pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale,
- fondi da impegnare per le spese per il viaggio di ritorno,
- fondi per la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari od, in alternativa, per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale;

c) farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione di irregolarità del ricercatore².

Il Decreto Ministeriale citato stabilisce che la procedura per l'ammissione di cittadini di Paesi Terzi ai fini di ricerca scientifica può essere attivata solo se l'Ente di ricerca ospitante è iscritto nell'apposito elenco istituito dal MIUR.

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria ha ricevuto l'attestato di iscrizione n. 225 in data 13 aprile 2015 ed è pertanto autorizzato a stipulare Convenzioni di accoglienza con cittadini di Paesi terzi dall'Unione europea (ricercatori), non residenti nell'Unione, ai fini della realizzazione di progetti di ricerca.

La lista completa degli Enti accreditati è consultabile alla pagina web:

<https://loginmiur.cineca.it/elencoistituti/front.php/autorizzati.html>



¹ L'attività di ricerca è intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della società, e utilizzare tali conoscenze per prevedere nuove applicazioni (art. 2 Decreto Ministeriale del 11 aprile 2008).

² Tali spese connesse all'irregolarità del ricercatore comprendono: i costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza (art. 2 Decreto Ministeriale del 11 aprile 2008).

L'iscrizione nell'elenco è valida per cinque anni ed è tacitamente rinnovata a meno che nel quinquennio o al termine dello stesso vengano meno i requisiti richiesti. La revoca dell'iscrizione viene disposta con apposito provvedimento comunicato al Ministero dell'Interno ed al Ministero degli Affari Esteri.

b) Convenzione di accoglienza e responsabilità dell'Ente ospitante

In base all'Articolo 27 ter del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (introdotto dal Decreto Legislativo del 9 gennaio 2008 n. 17) per accogliere, per un periodo superiore a tre mesi, cittadini di Paesi terzi (ricercatori), ai fini della realizzazione di progetti di ricerca, è necessario sottoscrivere una Convenzione di Accoglienza³. La Convenzione ha valore per l'intera durata del progetto di ricerca e deve essere rinnovata in caso di proroga del progetto stesso (Art. 27 ter, comma 7 del D.Lgs. 286/98).

In base alla Convenzione l'Ente ospitante si impegna ad accogliere il ricercatore, nell'ambito di un progetto di ricerca, sulla base di uno dei seguenti contratti: assegno di ricerca⁴, contratto a tempo determinato, collaborazione coordinata e continuativa.

Si impegna, inoltre, a:

- porre a disposizione del ricercatore **risorse mensili** in misura non inferiore ad almeno il doppio dell'assegno sociale⁵;
- assicurare al ricercatore la copertura delle spese di **viaggio per il ritorno** nel proprio paese di provenienza⁶;
- assicurare la **copertura finanziaria e l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)** del ricercatore e dei suoi familiari eventualmente a seguito e/o ricongiunti⁷ o, eventualmente, la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il Ricercatore ed i familiari a seguito;
- spese connesse all'eventuale **condizione di irregolarità** del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione. L'obbligo permane per la durata di sei mesi dalla cessazione della Convenzione di accoglienza.

ATTENZIONE!!

L'Art. 27 ter comma 3 bis del D.Lgs. 286/98 introduce la possibilità che la partecipazione del ricercatore al progetto di ricerca benefici del sostegno finanziario dell'Unione Europea, di un'organizzazione internazionale, di altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile.

In tal caso Il Direttore della struttura dovrà valutare le seguenti condizioni:

³ Convenzione in italiano/inglese in allegato 2-3.

⁴ L'assegno di ricerca ad un cittadino non EU/EEA va inquadrato nella Convenzione di accoglienza come "borsa di addestramento alla ricerca" e non come borsa di studio.

⁵ L'importo dell'assegno sociale è determinato per legge. Per l'anno 2015 l'importo mensile dell'assegno sociale è di euro 448,52 per 13 mensilità, pari ad 5.830,76 euro all'anno.

⁶ Può accadere che il costo del viaggio sia stato già sostenuto dal ricercatore con un biglietto A/R. In tal caso occorre dare al ricercatore la quota corrispondente all'importo del viaggio di ritorno. Tuttavia, l'art. 2 del Decreto Ministeriale del 11 aprile 2008 dispone che l'Ente Ospitante deve mettere a disposizione per ogni ricercatore i "fondi da impegnare per le spese per il viaggio di ritorno" ma non esplicita che tali fondi non debbano essere già parte delle risorse mensili. Pertanto, come nel caso dell'Università degli Studi La Sapienza, può essere prevista una modifica alla bozza MIUR della Convenzione di accoglienza nella quale viene esplicitato che le spese di rientro saranno sostenute dal ricercatore (e quindi non dall'Ente ospitante).

⁷ Sia che si tratti di "familiari a seguito", ossia di familiari che viaggiano con il ricercatore, che di familiari cui si è chiesto il "ricongiungimento familiare", una volta che il ricercatore abbia ottenuto il visto a soggiornare in Italia.



- che le risorse mensili a disposizione del Ricercatore siano sufficienti per far fronte alle necessità durante il soggiorno e le spese di viaggio di ritorno;
- che il ricercatore dispone di un'assicurazione per malattia per tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato;

La Convenzione di accoglienza in questo caso va modificata consultando lo sportello SUI territoriale.

Per attivare la procedura di accoglienza, **il Ricercatore straniero** deve trasmettere alla Struttura di ricerca ospitante la copia del passaporto e del certificato del titolo di studio conseguito⁸, rilasciato dall'Ateneo ed eventualmente tradotto in inglese o francese, nonché accompagnato dalla dichiarazione di valore⁹. Il ricercatore deve inoltre dichiarare di impegnarsi a realizzare il progetto di ricerca nei tempi e nei modi convenuti con l'Ente ospitante. Nel caso di finanziamento esterno all'Ente ospitante, il ricercatore deve trasmettere anche i documenti comprovanti la copertura finanziaria per il periodo di accoglienza in Italia.

Il Direttore della Struttura di ricerca ospitante esprime il proprio parere sul progetto di ricerca da svolgere, verifica la congruità dei titoli posseduti dal ricercatore e dichiara la disponibilità delle risorse finanziarie per la realizzazione del progetto. Inoltre quindi al **Direttore Generale**, per il tramite del Servizio Formazione e sulla base del fac simile allegato (Allegato 4), tutta la documentazione richiesta per l'approvazione.

Sulla base della domanda presentata, il Direttore Generale emette un Decreto di approvazione, necessario per la stipula della Convenzione di accoglienza.

La Convenzione di accoglienza viene sottoscritta in triplice copia dal **Legale Rappresentante dell'Ente**. I tre originali vengono trasmessi per posta al ricercatore straniero, che li sottoscrive e ne rimanda due. L'originale trattenuto dal ricercatore viene presentato all'Ambasciata o al Consolato per il rilascio del visto. Un originale della Convenzione dovrà essere consegnato dalla Struttura di Ricerca ospitante allo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI).

c) Copertura sanitaria per i ricercatori non comunitari

Ai sensi dell'Art. 27 ter del D.Lgs. 286/98 l'Ente ospitante deve assicurare **l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)** del ricercatore e dei suoi familiari eventualmente a seguito e/o ricongiunti o, eventualmente, **la stipula di una polizza assicurativa per malattia** per il Ricercatore ed i familiari a seguito.

L'iscrizione al SSN avviene previo pagamento di una quota che varia a seconda della Regione di appartenenza (iscrizione volontaria): per informazioni più dettagliate occorre rivolgersi quindi alla propria ASL.

L'assicurazione sanitaria per ricercatori non comunitari deve coprire:

- la malattia,
- gli incidenti,
- la maternità.



⁸ Ai sensi dell'Art. 27 ter, comma 1, deve trattarsi di un titolo di studio superiore che, nel paese dove è stato conseguito, dia accesso a programmi di dottorato.

⁹ La "Dichiarazione di Valore" è un documento che attesta il valore di un titolo di studio conseguito in un sistema di istruzione diverso da quello italiano. E' redatta in lingua italiana e rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero (Ambasciate/Consolati) "competenti per zona", vale a dire le più vicine alla città in cui si trova l'istituzione che ha rilasciato il titolo straniero.

In alternativa all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è possibile stipulare una **polizza assicurativa per malattia privata valida in Italia**. La polizza può essere stipulata prima di partire o può essere sottoscritta con una assicurazione nazionale; in quest'ultimo caso il suo raggio di copertura non è ampio ma è comunque ammessa.

d) **Richiesta nulla osta per ricerca scientifica allo Sportello Unico per l'Immigrazione**

Sottoscritta la Convenzione di accoglienza, la Sede centrale presenta istanza di nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) "**Servizio di inoltro telematico delle domande di Nulla osta**" del Ministero dell'Interno accessibile al seguente link:

<https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp> .

In particolare, l'Ente procede alla compilazione del **Modello FR**, specifico per la richiesta di nulla osta per ricerca scientifica ai sensi dell'Art. 27 ter del D.Lgs. n. 286/98.

Il sistema telematico permette, una volta recepita la domanda, la conferma dell'avvenuta ricezione con l'invio automatico di un messaggio di posta elettronica contenente il codice identificativo e la data di inoltro della domanda stessa.

A conclusione della presentazione della domanda on line, la Sede centrale inoltra alla Struttura di ricerca ospitante tutta la documentazione (originale della Convenzione di accoglienza, ricevuta della marca da bollo telematica di Euro 16,00 e delega del Legale Rappresentante al ritiro del nulla osta) necessaria per il ritiro del nulla osta presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione di competenza (ossia afferente al luogo dove si svolge l'attività di ricerca).

Il sistema telematico del Ministero dell'Interno inoltra, nell'arco di circa tre giorni, l'istanza allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente per territorio, che convoca a mezzo e-mail la Struttura ospitante presso i suoi uffici con indicazione della documentazione necessaria da presentare per la valutazione della pratica.

All'incontro si recherà il Direttore della Struttura di ricerca ospitante, munito dell'originale dell'atto di delega da parte del Legale rappresentante e di fotocopia del suo documento di identità in corso di validità.

Lo Sportello Unico per l'Immigrazione, ottenuto il parere favorevole della Questura e verificata la completezza della documentazione, rilascia alla Struttura ospitante il **nulla osta in originale**. Il documento, a cui andrà applicata una marca da bollo dell'importo di 16,00 euro, dovrà essere ritirato dalla Struttura di ricerca ospitante e spedito in originale al Ricercatore affinché questi possa recarsi presso la rappresentanza diplomatica di competenza (Ambasciata e/o Consolato) per il rilascio del visto di ingresso. Contestualmente al rilascio del nulla osta, lo Sportello Unico per l'Immigrazione trasmette lo stesso in via telematica alle rappresentanze consolari all'estero.

In caso di diniego da parte delle Autorità competenti la Convenzione di accoglienza decade automaticamente.

e) **Richiesta visto di ingresso**



Il **Ricercatore**, ricevuto il nulla osta in originale, deve recarsi presso gli uffici consolari italiani del Paese di residenza o di domiciliazione entro sei mesi dalla data di rilascio del nulla osta e presentare la richiesta per il **visto di ingresso per ricerca scientifica**.

Ottenuto il visto dalla rappresentanza consolare il ricercatore può entrare in Italia.

Si segnala che il rilascio del **visto per ricerca scientifica** è prioritario rispetto alle altre tipologie di visto esistenti e che questa non è soggetta al pagamento dei diritti per il trattamento della domanda di visto.

f) Richiesta del permesso di soggiorno

La Struttura di ricerca ospitante, per conto del ricercatore, fissa un appuntamento con lo Sportello Unico per l'Immigrazione per il rilascio del permesso di soggiorno. Il Ricercatore deve quindi presentarsi **entro 8 giorni lavorativi** dall'ingresso in Italia allo Sportello Unico per l'Immigrazione per richiedere il **permesso di soggiorno in formato elettronico** (PSE). In tale occasione lo Sportello Unico per l'Immigrazione provvede a:

- verificare il visto rilasciato dall'autorità consolare e i dati anagrafici del lavoratore;
- far sottoscrivere al ricercatore il contratto di soggiorno (Modello 209);
- consegnare al ricercatore il modulo di richiesta di permesso di soggiorno e il bollettino di conto corrente postale dell'importo di 27,50 Euro da consegnare in seguito presso quegli Uffici Postali abilitati come Sportello Amico (https://www.poste.it/altri_servizi/sportello-amico.shtml)
- consegnare al ricercatore il codice fiscale;
- inoltrarne i dati alla Questura competente.

Tali verifiche avvengono in presenza del ricercatore interessato.

Per avviare l'*iter* procedurale di rilascio del permesso di soggiorno, il **Ricercatore** si reca presso un Ufficio Postale abilitato "*Sportello Amico*" con la seguente documentazione:

- il modulo di richiesta di permesso di soggiorno (Modello 209);
- il bollettino di conto corrente postale dell'importo di 27,50 Euro (a carico del ricercatore);
- 1 marca da bollo da 16,00 Euro da applicarsi sul Modello 209 (a carico del ricercatore);
- la fotocopia di tutte le pagine, (anche quelle bianche), del passaporto;
- il passaporto originale;
- l'idoneità alloggiativa, ossia il certificato attestante la disponibilità di un alloggio che, in relazione al numero degli occupanti, rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. L'idoneità alloggiativa è documentata dall'attestazione dell'Ufficio tecnico comunale o dalla certificazione di idoneità igienico-sanitaria della ASL di appartenenza.

Il **Ricercatore**, alla consegna della domanda compilata, versa all'ufficio postale la somma di 30 euro per coprire il costo dell'assicurata postale di invio del Modello 209, e gli viene rilasciata una ricevuta recante due codici identificativi personali (user id e password) tramite i quali lo stesso potrà conoscere lo stato della pratica collegandosi al Portale della Polizia di Stato: <http://questure.poliziadistato.it/stranieri/>.



L'ufficio postale rilascia anche la comunicazione in cui vengono indicate data e ora della convocazione presso gli uffici della Questura per procedere ai rilievi foto dattiloscopici, nonché l'elenco dei documenti da esibire¹⁰.

Entro 45 giorni dalla data di spedizione della domanda tramite Ufficio postale, la Questura rilascia il permesso di soggiorno valido per la durata del programma di ricerca. La durata del permesso per di soggiorno per ricerca scientifica è pari a quella del progetto di ricerca, con possibilità di proroga se è prorogato il progetto. E' opportuno che il ricercatore produca fotocopie dei documenti prima di spedirli e che ne conservi le copie fino al rilascio del permesso di soggiorno.

g) Rinnovo permesso di soggiorno

In caso di proroga del programma di ricerca o dell'estensione della durata del progetto di ricerca, il permesso di soggiorno può essere rinnovato per una durata pari alla proroga previo rinnovo della Convenzione di accoglienza da parte dell'Ente ospitante.

h) Contratto di lavoro

La Struttura di ricerca ospitante convoca il **Ricercatore** per la firma del **contratto di lavoro** che deve avvenire entro e non oltre il giorno di inizio dell'attività. La firma è subordinata alla presentazione della ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno e di un documento d'identità valido.

L'attività di ricerca è consentita anche in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, purché in possesso della ricevuta di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno fornita dallo Sportello Unico per l'Immigrazione.

i) Unità familiare del ricercatore

Il Titolo IV del Testo Unico sull'Immigrazione (TUI) garantisce ai cittadini di paesi terzi, alle condizioni previste dallo stesso TUI, il diritto all'unità familiare. L'art. 28 stabilisce infatti che **"il diritto a *mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per motivi di studio, per motivi religiosi o per motivi familiari*"**.

La disciplina generale riconosce una **deroga specifica in favore dei ricercatori stranieri** che hanno, ai sensi del c. 8 dell'art. 27 ter del TUI, la possibilità di richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29 del T.U.I., **indipendentemente dalla durata del permesso di soggiorno**. Ai familiari è quindi rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quello del ricercatore rinnovabile assieme a quest'ultimo.

Il diritto al ricongiungimento non riguarda però indistintamente qualunque congiunto del ricercatore straniero ma solo i seguenti familiari (cd requisiti *soggettivi*):

¹⁰ Si segnala che questo elenco può variare da questura a questura.



- coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
- figli minori di anni 18 (al momento della presentazione della domanda), anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; sono equiparati i figli adottati, gli affidati ed i minori sottoposti a tutela;
- figli maggiorenni a carico che non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- genitori a carico del richiedente (ma non del coniuge) qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

L'istanza di nulla osta al ricongiungimento familiare deve essere presentata dal **Ricercatore** allo Sportello Unico per l'Immigrazione unicamente con modalità telematica attraverso il sito del Ministero dell'Interno (Modello S – Allegato 6).

Lo Sportello Unico per l'Immigrazione competente, una volta ricevuta la domanda, provvederà a convocare il richiedente, mediante apposito appuntamento per la presentazione e vidimazione della seguente documentazione relativa al possesso dei cd requisiti oggettivi per l'esercizio del diritto da parte di chi presenta la domanda: titolo di soggiorno, disponibilità di alloggio e di reddito minimo.

Per l'alloggio, un certificato deve attestare che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale, con espressa idoneità alloggiativa o certificato di idoneità igienico-sanitaria, originale più fotocopia (questo certificato deve essere richiesto dal ricercatore straniero presso l'Ufficio Tecnico del Municipio competente per residenza o presso la Asl di appartenenza).

Per il reddito, occorre disporre di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (aumentato della metà dell'importo per ogni familiare che si deve ricongiungere). Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore a 14 anni o di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria sarà necessaria un reddito non inferiore al doppio dell'assegno sociale annuo.

Il comma 2bis dell'art. 29 TUI prevede inoltre la necessità di disporre di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Qualora entro 180 giorni dalla richiesta del nulla osta, lo Sportello Unico non abbia provveduto a comunicare alcuna decisione, i familiari del lavoratore possono richiedere il visto alla rappresentanza italiana all'estero, esibendo direttamente copia degli atti presentati allo Sportello Unico per l'Immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda.

Una volta ottenuto il nulla osta, o decorso inutilmente il termine di 180 giorni, si apre la fase del procedimento che ha sede davanti alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, cui rivolgersi entro sei mesi dal rilascio del nulla osta al beneficiario del ricongiungimento per richiedere il visto di ingresso. La rappresentanza consolare è chiamata ad accertare a tal fine la sussistenza dei cd requisiti soggettivi, verificando l'autenticità della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.



Procurato il visto, ed entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, i familiari devono presentarsi allo Sportello Unico per l'Immigrazione, e richiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari alla questura competente da un ufficio postale abilitato.

Negli stessi casi e alle stesse condizioni previste per i casi di ricongiungimento, è possibile richiedere un procedimento diverso, presentando istanza per il rilascio di *nulla osta all'ingresso* al seguito che consente di fare ingresso in Italia direttamente accompagnato dai propri familiari, anziché ricongiungersi con la propria famiglia successivamente alla data di ingresso in Italia.

Anche in questo caso la procedura è interamente automatizzata ed è necessario riferirsi al sito del Ministero dell'Interno attenendosi alle istruzioni richieste per la compilazione del Modello T (Allegato 7).



Casi particolari

Ricercatore presente in Italia ad altro titolo

In caso di cittadino non comunitario già regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ad altro titolo, ad eccezione di quello per richiesta di asilo e di protezione temporanea, l'Ente ospitante può richiedere allo Sportello Unico per l'Immigrazione il nulla osta per ricerca scientifica **senza dover richiedere il visto di ingresso** per ricerca scientifica presso la rappresentanza consolare e **né attendere il parere della Questura competente**.

Ricercatore ammesso in altro Stato dell'Unione Europea

Ai sensi dell'Art. 27 ter, comma 11 del D.Lgs. n. 286/98, il ricercatore ammesso in uno Stato appartenente all'Unione Europea per motivi di ricerca può fare ingresso in Italia per continuare la sua attività, **senza necessità di visto**, secondo le modalità sotto specificate:

- per soggiorni fino a tre mesi: non è richiesto il permesso di soggiorno e il nulla osta è sostituito da una comunicazione da effettuare allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente per territorio entro 8 giorni dall'ingresso in Italia del ricercatore. Una volta ricevuta tale comunicazione, lo Sportello Unico per l'Immigrazione provvede a convocare il ricercatore per acquisire la copia autentica della Convenzione di accoglienza stipulata nello Stato estero nella quale si evidenzia, tra l'altro, lo svolgimento della ricerca in Italia e la disponibilità delle risorse, nonché la previsione di una polizza di assicurazione sanitaria valida per il periodo di permanenza sul territorio nazionale e la dichiarazione dell'Ente ospitante italiano presso cui svolgerà l'attività di ricerca;
- per periodi superiori a tre mesi: è necessario il rilascio del nulla osta subordinato alla stipula della Convenzione di accoglienza con l'Ente ospitante italiano. In questo caso valgono le modalità sopra descritte per i ricercatori che entrano in Italia.

Regioni a statuto speciale

Sul territorio nazionale sono presenti delle differenze territoriali nel procedimento per l'ammissione di cittadini di Paesi Terzi ai fini della ricerca scientifica.

In particolare, queste peculiarità riguardano la presentazione di istanza di nulla osta.

La Circolare del Ministero dell'Interno n. 3163 del 25 giugno 2009, che ha ad oggetto le Istanze di nulla osta per ricerca scientifica (ai sensi dell'articolo 27 ter D.Lgs. n.286/98), alla pagina 3 afferma che: *"L'istituto di ricerca presenta istanza di nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca"*.

Nelle Regioni a statuto speciale tale Ufficio territoriale del Governo competente è costituito da:

- le Province, in Friuli Venezia Giulia;
- il Commissario del Governo per la Provincia Autonoma ed in particolare l'Ufficio Lavoro, nelle Province di Trento e Bolzano in Trentino-Alto Adige;
- la Regione, in Valle d'Aosta (attualmente non esistono casi concreti in quanto nella Regione non sono presenti attualmente enti di ricerca accreditati);
- la Direzione regionale del lavoro - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della Regione, in Sardegna.

